SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — Anno 135° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 9 marzo 1994 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 43

LEGGE 24 febbraio 1994, n. 157.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili, con protocollo addizionale, fatto a Roma il 27 ottobre 1986, e protocollo aggiuntivo, fatto a Roma l'11 ottobre 1989.

LEGGE 24 febbraio 1994, n. 158.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Bolivia, fatto a Roma il 30 aprile 1990.

LEGGE 24 febbraio 1994, n. 159.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991.

LEGGE 24 febbraio 1994, n. 160.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), relativo ai privilegi e immunità del Centro internazionale di formazione dell'OIL a Torino, fatto a Roma il 20 aprile 1993.

Da 94G0176 a 94G0179

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 161.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, recante disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, è ripubblicato il testo del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1818):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro dell'interno (MANCINO) il 19 gennaio 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 21 gennaio 1994, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 gennaio 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 26 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3684):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 febbraio 1994.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 febbraio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 10 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0189

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 162.

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, recante provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, è ripubblicato il testo del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3672)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dai Ministri dell'interno (MANCINO) e per le riforme elettorali e istituzionali (ELIA) il 31 gennaio 1994

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 31 gennaio 1994

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1° febbraio 1994

Esaminato dalla I commissione il 1° febbraio 1994

Esaminato in aula e approvato il 2 febbraio 1994

Senato della Repubblica (atto n. 1828)

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 febbraio 1994

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1994

Esaminato dalla 1ª commissione l'8 febbraio 1994

Esaminato in aula e approvato il 9 febbraio 1994

94G0190

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1994, n. **163**.

Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Viste le risoluzioni numeri 841, 873, 875 e 864 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, rispettivamente in data 16 giugno 1993, 13 ottobre 1993, 18 ottobre 1993 e 15 settembre 1993, che, in quanto adottate ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, hanno forza obbligatoria per gli Stati membri;

Visti i regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri della CEE n. 1608/93 e n. 3028/93 sull'embargo nei confronti di Haiti ed il regolamento approvato dallo stesso Consiglio n. 2967/93 sull'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare esecuzione da parte italiana ai predetti atti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero e dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti al Governo di Haiti o alle autorità di fatto in Haiti, ovvero che siano controllati, direttamente o indirettamente da detti soggetti, o anche da enti, ovunque situati o costituiti che siano posseduti o controllati dal Governo e dalle menzionate autorità in Haiti.

2. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nelle ipotesi previste dal paragrafo 2 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 873/1993.

3. L'indisponibilità di cui al comma 1 non si applica nelle ipotesi di adempimento di obbligazioni legittimamente assunte dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti, con atto di data certa anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengono a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili dal presente decreto sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 2.

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui al presente decreto ed ai regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1608/93 e n. 3028/93, relativi all'embargo nei confronti di Haiti, e al regolamento dello stesso Consiglio dei Ministri n. 2967/93, relativo all'embargo nei confronti del movimento UNITA in Angola.

2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussiste l'indisponibilità di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti menzionati al comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Art. 3.

1. Deroghe all'indisponibilità di cui all'articolo 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via

generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

BARATTA, *Ministro del commercio con l'estero*

COSTA, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0186

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1994, n. **164**.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica ed adattamento della disciplina di alcuni settori della materia sanitaria alle riforme legislative di carattere generale intervenute recentemente anche a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 1994 e del provvedimento collegato alla medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 722.000.000 per l'anno 1994, comprensivo di debiti pregressi ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, nonché valutato in lire 150.000.000 a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. All'articolo 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: «allegato B,» sono inserite le seguenti: «a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE,».

Art. 3.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Fino alla data del 31 dicembre 1994 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 1° settembre 1992.».

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3*. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4*. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per più di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal comma 1 il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.».

4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per cento.

6. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono considerate irregolarità di carattere amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria.

8. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui all'articolo 35. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.»

9. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici veterinari ed altri professionisti interessati che non ottemperino al disposto dell'articolo 23.»

Art. 5.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

2. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono inserite le seguenti: «o presentino entro il 30 aprile 1994».

3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «e si adeguino, entro i 18 mesi successivi a tale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e seguenti».

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a prevenire, curare, o guarire malattie, nonché di accennare a tali proprietà, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria.

2. La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di diete finalizzate al dimagramento o alla riduzione del peso, è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2 per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonché la confezione del prodotto.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

5. La composizione e la durata della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto. Qualora il Ministero della sanità non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si intende accolta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle disponibilità del capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1993.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono direttamente gestite dal Ministero della sanità.

2. Per il funzionamento delle suddette strutture sanitarie viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanità ed il Ministero degli affari esteri.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono contenuti nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994.

4. Il comma terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è abrogato.

Art. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica.

2. Resta ferma l'operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante ó del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.

Art. 10.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale ».

Art. 11.

1. Il Ministero della sanità per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi per un giudizio diagnostico ed una sicura applicazione delle tabelle *A* e *B* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo, che possono essere richieste anche da pubbliche amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico costituito dal direttore dell'ufficio medico legale, che lo presiede, da un medico del predetto servizio, relatore, e da un esperto scelto tra i docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 12.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio *pro capite*, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità montane ed enti montani (UNCEM).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 13.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n 613, è abrogato.

Art. 14.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.».

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».

Art. 15.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliare delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è consentito ai presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contingenti fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo da parte dei presidi sanitari pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta della regione per periodi predeterminati ed esigenze di carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.

2. Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per esercitare una professione o un'arte sanitaria ai sensi del comma 1.

3. Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente, previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente, l'esercizio professionale. I collegi professionali provvedono, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana, all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana.

4. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità il nominativo del cittadino extracomunitario o apolide assunto, con l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data dell'assunzione.

5. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è consentito fino al 31 dicembre 1994.

Art. 16.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione dei coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 17.

1. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dagli amministratori e dai dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

2. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 18.

1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni assistenziali dei policlinici universitari mediante la ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30 novembre 1994, le università possono, previa intesa con la regione, confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta, purché in possesso dei requisiti prescritti per la copertura dei posti del livello iniziale del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla data di inizio del rapporto convenzionale e purché, al momento della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o privati. La conferma avviene con giudizio di idoneità, le cui modalità e procedure sono definite con decreto del rettore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del consiglio di facoltà, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma può essere rideterminato, con decorrenza dal momento della conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per ora di incarico corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il servizio reso dal personale confermato è valutato tra i titoli di carriera come servizio reso nella posizione funzionale iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del punteggio complessivamente attribuibile. Il personale confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare nelle condizioni di incompatibilità indicate dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti non trova applicazione l'articolo 8, commi 1-*bis* e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

PALADIN, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0187

DECRETO-LEGGE 8 marzo 1994, n. 165.

Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominato testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui otto in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il coordinamento del nucleo operativo è affidato al Ministro per gli affari sociali.

2. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti, collabora, se richiesto, alla predisposizione dei progetti esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'articolo 2 e, comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione

utile per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione dei progetti e della loro efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del recupero.

4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 2, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Ai fini del coordinamento della attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonché delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni medesimi, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze elaborati da:

a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente non superiore al 25 per cento dello stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti realizzati;

b) enti locali e unità sanitarie locali maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente le aree del Mezzogiorno e gli enti locali e le unità sanitarie locali che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle «unità da strada» finalizzati alla riduzione del danno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti di riduzione del danno. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47 per cento del totale degli stanziamenti previsti;

c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 25 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una quota pari al 3 per cento del totale degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

3. Nel caso in cui il totale dei finanziamenti destinati a progetti approvati ai sensi di una delle lettere *a), b), c)* e *d)* del comma 2 non raggiunga l'ammontare della quota indicata nella lettera cui si riferisce, la disponibilità residua di finanziamento è utilizzata per i progetti eventualmente eccedenti altra quota. Comunque, le somme stanziate per il Fondo di cui al comma 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

4. All'esame istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, istituito per le finalità di cui al comma 1, dai soggetti indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dei citati articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del tesoro.

5. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'articolo 1 del testo unico.

6. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente,al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

7. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

8. Il funzionario delegato, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, può mantenere in contabilità speciale le somme accreditate, anche oltre i termini

previsti per la rendicontazione e comunque non oltre l'anno successivo, previa autorizzazione del Dipartimento per gli affari sociali. La deroga si applica anche per le somme accreditate ai prefetti quali funzionari delegati al pagamento per i progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico, relativamente all'esercizio finanziario per l'anno 1993, residui 1992.

9. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

10. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.».

11. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera *d)*, e sugli specifici risultati conseguiti.

12. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

13. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

Art. 3.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) nella lettera *h)* del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 4.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.».

Art. 5.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.

5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui la comma 4 la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONTRI, *Ministro per gli affari sociali*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

94G0188

DECRETO-LEGGE 9 marzo 1994, n. **166.**

Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati ed alla Tesoreria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la disciplina operativa delle partecipazioni e dei proventi del Tesoro, nonché in ordine agli organismi ed alle procedure attinenti ai mercati ed alla tesoreria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo di accantonamento del Tesoro

1. È istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato «Fondo di accantonamento del Tesoro» destinato alla riduzione del debito dello Stato, attraverso l'acquisto o il rimborso di titoli in scadenza.

2. Al conto di cui al comma 1, il Ministro del tesoro verserà un importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539.

3. Sulle giacenze del predetto conto «Fondo di accantonamento del Tesoro», la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.

4. Al conto di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 2.

Ammissibilità del servizio di riproduzione in facsimile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in facsimile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Disposizioni sulle società per azioni per la gestione degli impianti idrici, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

1. Alle società per azioni previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 15 e l'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

2. Le azioni delle società di cui al comma 1 sono attribuite al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

3. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale delle predette società, nel complessivo limite di lire 10 miliardi, a valere sulle disponibilità di tesoreria derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 4.

Attività delle società di forestazione controllate dal Ministero del tesoro

1. Fino al termine delle operazioni di liquidazione, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, non oltre il trasferimento alle regioni dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a., in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.

2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

Art. 5.

Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69.

1. Alla contabilità speciale di cui all'articolo 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1981, n. 811, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

DIANA, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1994.

Attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Vista la deliberazione della giunta della regione autonoma della Sardegna n. 22/64 in data 16 maggio 1989 a seguito della quale è stata presentata istanza per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del territorio del Sulcis-Iglesiente, costituito dai comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30 novembre 1990, con la quale il territorio del Sulcis-Iglesiente è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato che, con la citata deliberazione del Consiglio dei Ministri, è stato richiesto al Ministero dell'ambiente di predisporre, d'intesa con la regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti locali, il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che, previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché delle relative fonti inquinanti, definisca la tipologia, la fattibilità ed i costi degli interventi di risanamento;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1991, con il quale è stata nominata la commissione Stato-regione-enti locali, prevista dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1990, con compiti di coordinamento delle attività relative al risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 di approvazione del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che rinvia ad un successivo decreto, sulla base di specifici approfondimenti svolti dal Ministero dell'ambiente, la fissazione degli indirizzi per lo sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente;

Vista la deliberazione CIPI dell'11 ottobre 1984, che approva lo studio di fattibilità per la realizzazione delle miniere carbonifere del Sulcis;

Vista la legge del 27 giugno 1985, n. 351, che dispone il finanziamento del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, affidato alla Carbosulcis S.p.a. del gruppo ENI;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990, che autorizza i lavori di ristrutturazione della centrale Sulcis;

Vista la deliberazione CIPE del 26 luglio 1990 che prevede la realizzazione nell'area del Sulcis di un impianto di gassificazione;

Considerato che in data 14 gennaio 1993 l'ENEL ha presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'aggiornamento dei propri programmi pluriennali che prevede un diverso assetto della centrale Sulcis rispetto a quanto autorizzato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990;

Esaminate le conclusioni della commissione costituita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto del 17 giugno 1993;

Esaminati gli studi predisposti dal Ministero dell'ambiente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993;

Considerata l'opportunità che lo sfruttamento delle miniere carbonifere del Sulcis sia integrato in unico ciclo produttivo con la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi con tale carbone e mediante tecnologie di gassificazione;

Considerata l'opportunità di un sostegno pubblico per l'utilizzo del carbone Sulcis a copertura degli extra costi, diretti ed indiretti, ad esso connessi;

Considerata l'opportunità che, anche alla luce dei contenuti della legge 27 giugno 1985, n. 351, il carbone Sulcis sottoposto a processo di gassificazione e destinato alla produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi in impianti a ciclo combinato sia da considerarsi fonte di energia assimilabile alle fonti rinnovabili, ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992 di approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 8 gennaio 1991, n. 9;

Considerato che un sostegno finanziario pubblico può essere erogato, in accordo alle prescrizioni della Comunità economica europea, solo in un regime di concorrenza;

Considerato che l'attuazione di quanto necessario per lo sfruttamento del carbone Sulcis richiede un'azione concertata dello Stato, della regione autonoma della Sardegna e degli enti locali interessati;

Considerato che l'IMI - Istituto mobiliare italiano, possiede specifiche competenze per la valutazione delle imprese e dei progetti di investimento;

Sentita la commissione Stato-regioni-enti locali, che ha approvato, alla riunione del 1° ottobre 1993, gli studi predisposti dal Ministero dell'ambiente;

Vista la delibera del 9 novembre 1993 della giunta regionale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;

Viste le direttive CEE n. 90/531 e n. 93/38 relative alle procedure di appalto degli enti erogatori di energia;

Considerato che in tali direttive n. 90/531 e n. 93/38 non trova specifica regolamentazione l'istituto della concessione;

Vista la deliberazione CIPI 21 aprile 1993;

Vista la deliberazione del consiglio della regione autonoma della Sardegna del 9 settembre 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 1993, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sviluppo minerario energetico con carbone Sulcis

1. Ai fini dello sviluppo del bacino carbonifero del Sulcis verrà affidata, nel rispetto della normativa comunitaria, con le procedure del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione, secondo i contenuti fissati in allegato *A*, nel rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera specificati nella tabella *A1* e con l'idonea destinazione dei residui solidi prodotti.

2. Al concessionario è assicurato l'acquisto dell'energia elettrica prodotta ai prezzi indicati in allegato *B*, nonché le agevolazioni finanziarie di cui commi 2 e 3 dell'art. 8.

3. Nel caso in cui le agevolazioni di cui al comma 2 dell'art. 8 non possano essere concesse, in tutto o in parte, entro un anno dall'affidamento della concessione di cui al comma 1, con il vincolo di erogazione entro il completamento degli impianti, la regione autonoma della Sardegna garantirà un contributo di pari ammontare.

Art. 2.

Accordo di programma

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verrà stipulato un apposito accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero dell'ambiente, regione autonoma della Sardegna, provincia di Cagliari, comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, ENEL S.p.a. sulla base dello schema riportato in allegato *C*.

2. Il comitato di coordinamento previsto dall'accordo di programma provvederà alla predisposizione, affidamento e gestione della concessione.

Art. 3.

Procedura di affidamento

1. La concessione di cui all'art. 1 sarà affidata a soggetto individuato con gara aperta a soggetti di paesi CEE e di altri Paesi ai sensi degli accordi GATT, secondo le procedure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 o della normativa nazionale in vigore al momento del bando e comunque nel rispetto delle direttive CEE n. 89/440 e n. 93/37 e della decisione del Consiglio CEE n. 93/323.

2. La scelta del contraente avverrà sulla base del massimo ribasso sul prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta.

3. La gara verrà avviata entro trenta giorni dalla stipula dell'accordo di programma previsto all'art. 2.

4. Le attività di preparazione degli avvisi e dei bandi di gara, di analisi dei soggetti da qualificare e della idoneità tecnico-finanziaria delle proposte nonché la predisposizione dello schema del contratto di concessione, che dovrà essere approvato dal comitato previsto dall'accordo di programma di cui all'art. 2 ed essere conforme ai criteri e finalità dettati nel presente decreto e nell'allegato *A*, saranno svolte da IMI - Istituto mobiliare italiano, secondo le modalità e le specifiche tecniche dettate dal comitato stesso, con particolare attenzione alle esperienze nel settore minerario ed alla produzione di energia elettrica mediante centrali alimentate a carbone.

Art. 4.

Adeguamento impianti ENEL

1. Il programma di ristrutturazione e risanamento ambientale della centrale convenzionale Sulcis presentato da ENEL il 14 gennaio 1993, secondo i contenuti e con le

modifiche, integrazioni e prescrizioni generali indicate in allegato *D* viene portato all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro dell'industria.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione del CIPE l'ENEL dovrà presentare, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e con le modalità previste nell'accordo procedimentale del 24 giugno 1989, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai Ministeri dell'ambiente e della sanità e alla regione autonoma della Sardegna, istanza di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

3. Nelle more dell'autorizzazione degli interventi di cui al comma 2, permane l'autorizzazione di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1990, con l'obbligo, limitatamente al gruppo 3 della centrale convenzionale Sulcis, di completare tali interventi entro il 31 dicembre 1995.

4. La centrale di Portoscuso, a partire dal 31 marzo 1996, deve essere posta in riserva fredda con un utilizzo massimo di 1000 ore per anno, salvo che non siano completati gli interventi di adeguamento A2-16 e A2-17 previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993.

5. Quanto previsto al comma 1 del presente articolo sostituisce gli interventi A2-19 e A2-20 previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993, che conserva completa validità per ogni altro aspetto.

Art. 5.

Fase transitoria

1. Fino all'entrata in esercizio degli impianti di gassificazione, ma al massimo fino a quattro anni dal rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di tali impianti, il concessionario potrà cedere all'ENEL il carbone prodotto, nella misura massima impiegabile da ENEL nella centrale convenzionale Sulcis, secondo le prescrizioni di cui ai commi successivi.

2. L'ENEL, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge del 27 giugno 1985, n. 351, è tenuto ad acquistare il carbone Sulcis, ceduto ai sensi del precedente comma 1 ad un prezzo corrispondente al prezzo medio annuo pagato dall'ENEL (franco centrale) per l'approvvigionamento di carbone, scalato proporzionalmente al potere calorifico.

3. In assenza di impianti di desolforazione la quantità massima di carbone Sulcis impiegabile nella centrale Sulcis è pari al 10 per cento della quantità di carbone equivalente dei combustibili solidi e liquidi usati nella centrale. Gli altri combustibili dovranno essere di qualità tale da garantire che le emissioni medie mensili di anidride solforosa complessive della centrale non eccedano quelle ottenibili impiegando come combustibile unico carbone con tasso di zolfo dell'1,5 per cento.

4. Per i gruppi dotati di desolforatori, ai sensi del precedente art. 4, la quantità massima di carbone Sulcis impiegabile è pari alla totalità del combustibile necessario per il gruppo.

Art. 6.

Utilizzo del carbone Sulcis negli impianti convenzionali

1. Dopo l'avvio dell'esercizio degli impianti di gassificazione, ed a partire dal completamento, per ciascun gruppo, degli interventi di ristrutturazione o realizzazione, di cui all'art. 4, il carbone Sulcis può essere impiegato nella centrale convenzionale Sulcis nella quantità massima del 20 per cento della quantità di carbone equivalente dei combustibili usati nei gruppi nuovi o ristrutturati, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni di tutela ambientale vigenti.

2. L'ENEL, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge del 27 giugno 1985, n. 351, è tenuto ad acquistare, nei limiti di cui al comma 1 ed al prezzo di cui al comma 2 dell'art. 5, tutto il carbone Sulcis offerto ad ENEL dal concessionario.

Art. 7.

Realizzazione discarica

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la regione autonoma della Sardegna individuerà un'area nel territorio del Sulcis-Iglesiente per la realizzazione di una discarica di seconda categoria tipo *B*, a servizio di tutte le imprese del territorio del Sulcis-Iglesiente, di volumetria non inferiore a 2 milioni di metri cubi ed ampliabile fino ad almeno 5 milioni di metri cubi.

2. La regione autonoma della Sardegna provvederà, previo esproprio del terreno, all'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di tale discarica, secondo le procedure di cui all'art. 7 della legge 9 novembre 1988, n. 475.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo la regione autonoma della Sardegna opererà secondo le procedure previste dall'accordo di programma di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Il prezzo di cessione dell'energia elettrica prodotta dal concessionario con carbone Sulcis mediante gassificazione, riportato nell'allegato *B* al presente decreto, è regolato, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente decreto, dalle disposizioni del provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992.

2. Per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 dell'art. 1, già inseriti nel quadro comunitario di sostegno della regione Sardegna possono essere concesse agevolazioni per l'importo di lire 234 miliardi a carico in parti uguali delle risorse comunitarie e di quelle della regione stessa.

3. Per gli stessi impianti saranno altresì concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185 miliardi di Equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo i criteri e le modalità della delibera CIPI del 22 aprile 1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera CIPI del 31 gennaio 1992.

4. A fronte delle attività di IMI - Istituto mobiliare italiano di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente decreto è erogata a favore di IMI - Istituto mobiliare italiano la somma di lire 900 milioni. Il corrispondente onere risulta assunto dalla regione Sardegna, con deliberazione della giunta regionale del 9 novembre 1993.

Art. 9.

Gestione temporanea

1. Fino alla presa in consegna delle strutture minerarie da parte del concessionario, da attuarsi entro trenta giorni dalla stipula della presente concessione e comunque per un periodo massimo di nove mesi dalla data del presente decreto, l'attuale gestione delle miniere carbonifere del Sulcis, di cui ai decreti dell'assessore all'industria della regione autonoma della Sardegna del 12 agosto 1982, 17 agosto 1986 e 4 febbraio 1992, proseguirà, con il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. L'acquisto e produzione di energia elettrica nella regione autonoma della Sardegna sono subordinati al completo utilizzo della produzione di energia elettrica da gassificazione. Per le modalità di cessione dell'energia elettrica dal concessionario all'ENEL S.p.a. si applicano le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992.

2. L'utilizzo di carbone Sulcis, tramite gassificazione, in impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore è assimilato a fonte rinnovabile ed i prezzi di cessione all'ENEL dell'energia elettrica prodotta con tali impianti sono quelli riportati nell'allegato *B* al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 5

ALLEGATO A

OGGETTO E VINCOLI DELLA CONCESSIONE

La concessione prevede il diritto all'utilizzo della miniera di carbone Sulcis nonché la realizzazione e gestione di nuovi impianti di gassificazione per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato.

con una potenza netta compresa tra 350 e 450 MW, nonché per la cogenerazione dei fluidi caldi. Al concessionario sono trasferite a titolo gratuito la titolarità delle concessioni minerarie della Carbosulcis S.p.a. e gli impianti minerari realizzati fino ad oggi da Carbosulcis S.p.a.

Entro centottanta giorni dall'affidamento della concessione il concessionario deve presentare i progetti esecutivi di tutte le varianti rispetto ai progetti esistenti e di tutte le nuove opere, corredati da tutta la documentazione necessaria ai fini autorizzativi. Nelle more dell'approvazione di tali progetti, il concessionario potrà procedere alla realizzazione delle opere già previste nei progetti approvati. Tali progetti inoltre dovranno contenere un preciso programma temporale per il raggiungimento dei livelli di regime della produzione mineraria ed elettrica.

Per le modalità di cessione dell'energia elettrica si applicano le prescrizioni della convenzione tipo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992.

Il concessionario deve provvedere al rispetto dei valori massimi di emissione in atmosfera indicati nella tabella *A1* del presente allegato e deve indicare idonee destinazioni dei residui solidi secondo le modalità previste nel capitolato.

Il concessionario deve, inoltre, assumere tutto il personale attualmente in forza alla Carbosulcis e mantenere almeno tali livelli occupazionali per tutta la durata della concessione senza avvalersi dal momento del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti, di qualsivoglia risorsa pubblica a sostegno dell'occupazione. Il livello occupazionale è riferito a tutte le nuove attività svolte dal concessionario in Sardegna ed in particolare alla centrale elettrica oggetto della concessione.

Il concessionario, in sede di progetti esecutivi, deve formulare una ipotesi corredata da precisi programmi economico-finanziari per la costituzione di una società mista per la gestione degli impianti minerari ed elettrici di gassificazione. Il capitale di tale società mista potrà essere sottoscritto, nella misura massima del 20 per cento, dai soggetti firmatari dell'accordo di programma di cui all'art. 2 del presente decreto oppure da soggetti direttamente o indirettamente dagli stessi controllati.

Dopo trenta giorni dalla concessione delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del presente decreto il concessionario dovrà prestare idonea garanzia bancaria pari all'ammontare delle agevolazioni concesse aumentate del 20%.

La durata della concessione è di 30 anni.

Al concessionario è messa a disposizione gratuitamente l'area necessaria alla realizzazione dell'impianto di gassificazione come indicato in sede di capitolato.

Le prescrizioni di dettaglio relative alla concessione saranno definite in sede di capitolato.

TABELLA A1

VINCOLI AMBIENTALI
EMISSIONI MASSIME IN ATMOSFERA

	t/a(1)	mg/Nm³
SO_x	1800	250
NO_x	1500	100

(1) Per 5000 ore di f[illegible] mg/Nm³ [illegible] linearmente per tempi di funzionamento [illegible]

ALLEGATO *B*

PREZZI DI CESSIONE DELL'ENERGIA

1. Per energia elettrica prodotta mediante gassificazione con carbone Sulcis in misura superiore al 50 per cento in termini di potere calorifico su base annua:

160 lire per chilowattora ridotte del ribasso d'asta per i primi otto anni di esercizio;

il prezzo previsto dalla deliberazione CIP n. 6 del 29 aprile 1992 per gli impianti esistenti alimentati a carbone per i successivi anni di esercizio.

2. Nei primi otto anni di esercizio per l'utilizzo temporaneo, per cause di forza maggiore, di quantità di carbone Sulcis inferiori al 50% il prezzo di cessione sarà ridotto di 0,5 lire/kWh per ogni punto percentuale in meno di utilizzo di carbone Sulcis a partire dal 50%.

3. I prezzi di cui al punto 1 sono aggiornati, a partire dal 1994, secondo le procedure di cui alla deliberazione CIP n. 6 del 29 aprile 1992.

ALLEGATO *C*

Schema di accordo di programma tra

Ministero dell'ambiente,
Ministero del bilancio e della programmazione economica,
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
regione autonoma della Sardegna,
provincia di Cagliari,
comune di Carbonia,
comune di Gonnesa,
comune di Portoscuso
ENEL S.p.a.,

(nel seguito indicate collettivamente come le «Parti»)

Premesso che:

con deliberazione della Giunta della regione autonoma della Sardegna n. 22/64 in data 16 maggio 1989 è stata presentata istanza per la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, del territorio del Sulcis-Iglesiente, costituito dai comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso, Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu;

con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata in data 30 novembre 1990, il territorio del Sulcis-Iglesiente è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come modificato dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 1993 è stato approvato il piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente che rinvia ad un successivo decreto, sulla base di specifici approfondimenti svolti dal Ministero dell'ambiente, la fissazione degli indirizzi per lo sviluppo congiunto minerario e energetico del Sulcis-Iglesiente;

con decreto del Presidente della Repubblica del .... è stato approvato il piano specifico di sviluppo minerario-energetico del Sulcis-Iglesiente che prevede l'affidamento, mediante gara internazionale di una concessione per l'estrazione di carbone Sulcis e la produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi, con tale carbone mediante gassificazione (nel seguito indicata come «concessione»);

ai fini dell'affidamento e della gestione di tale concessione le funzioni di concedente e soggetto autorizzante sono attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero dell'ambiente, regione autonoma della Sardegna, comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, nonché per le funzioni di controllo, anche la provincia di Cagliari;

l'ENEL S.p.a. è la concessionaria del servizio elettrico pubblico;

in conseguenza, l'efficace gestione della concessione è condizionata da un'azione unitaria ed integrata dei sopracitati soggetti, tra gli stessi regolamentata con il presente accordo;

la legge 8 giugno 1990, n. 142 prevede la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

il decreto del Presidente della Repubblica del .... prevede la stipula di uno specifico accordo di programma tra le parti;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Oggetto dell'accordo

Con la sottoscrizione del presente atto le parti concludono un accordo di programma (nel seguito indicato come «accordo»), ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per una gestione unitaria ed integrata di tutte le rispettive competenze relative alla concessione. In particolare rientrano nell'ambito del presente accordo:

approvazione dello schema di concessione predisposto dell'IMI e stipulazione della stessa con il soggetto aggiudicatario della gara internazionale indetta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del ....;

revoche e rilascio di ogni concessione mineraria;

individuazione del terreno per l'impianto di gassificazione e suo esproprio, se necessario;

predisposizione ed esecuzione della gara internazionale;

ogni autorizzazione, concessione, deliberazione, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati relativi alle infrastrutture ed impianti oggetto della concessione o ad essa connessi;

ogni rapporto contrattuale nei confronti del concessionario;

ogni altra attività avente rilevanza o attinenza diretta o indiretta rispetto alla concessione.

Art. 3.

Impegni delle parti

A) In attuazione dell'oggetto dell'accordo le parti si impegnano a gestire unitariamente e collegialmente tutte le attività rientranti nell'ambito di applicazione dell'accordo;

B) Le parti si impegnano altresì ad attenersi a tutto quanto previsto nel presente accordo, secondo le modalità e per il raggiungimento delle finalità previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile e nel decreto del Presidente della Repubblica del ....;

Art. 4.

Comitato di coordinamento

A) Ai fini dell'attuazione del presente accordo è costituito un comitato di coordinamento (nel seguito indicato come «comitato») così composto:

presidente: un rappresentante della regione autonoma della Sardegna;

un rappresentante della regione Sardegna;

due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

due rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

due rappresentanti del Ministero dell'ambiente;

un rappresentante della provincia di Cagliari;

un rappresentante ciascuno per i comuni di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso;

un rappresentante dell'ENEL S.p.a.

B) I membri del comitato sono nominati da ciascuna parte con lettera al presidente della regione autonoma della Sardegna entro dieci giorni dalla data di adozione del presente accordo. Ciascuna parte può nominare anche membri supplenti, secondo le medesime modalità.

I membri del comitato nominati durano in carica per cinque anni e possono essere revocati e sostituiti dalla parte che ha provveduto alla loro nomina a mezzo di comunicazione scritta da indirizzarsi al presidente della regione autonoma della Sardegna.

In caso di revoca, impedimento, dimissioni e/o cessazione della carica di alcuno dei membri per qualunque ragione, esso verrà sostituito dalla parte che aveva provveduto alla sua nomina, secondo la medesima procedura.

I membri del comitato nominati da ciascuna parte sono dotati dei più ampi poteri di rappresentanza della parte stessa in relazione alle competenze ed alle funzioni del comitato.

C) Il comitato è la sede di tutte le decisioni relative alla concessione ed alla sua attuazione e, in particolare, definisce e coordina:

i) tutte le necessarie azioni preliminari all'affidamento della concessione;

ii) la predisposizione dei bandi, l'analisi dei candidati e delle offerte e l'aggiudicazione della concessione;

iii) la stipula di tutti gli atti necessari alla concessione;

iv) il controllo dell'attuazione della concessione.

D) Il comitato si riunirà quando convocato dal presidente e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta scritta di convocazione formulata da qualsiasi membro al presidente. Le convocazioni del comitato saranno fatte tramite lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax al domicilio delle parti almeno sette giorni prima della data della riunione.

Delle riunioni del comitato verrà tenuto verbale.

E) Le decisioni del comitato saranno valide se assunte, salvo quanto diversamente previsto nel presente accordo, con il voto favorevole di due terzi dei membri.

F) Le decisioni del comitato sono vincolanti per le parti, ad eccezione tuttavia di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5.

Segreteria e supporto tecnico al comitato di coordinamento

A) Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dalla regione, con sede legale presso la regione autonoma della Sardegna, giunta regionale, via ....

B) Le funzioni di supporto tecnico al comitato per i compiti di cui ai punti *i)*, *ii)* e *iii)* della lettera *C)* dell'art. 4 sono svolte da IMI - Istituto mobiliare italiano, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del ....

C) Gli oneri per il funzionamento del comitato sono a carico della regione Sardegna.

Art. 6.

Rappresentanza esterna

Per le funzioni di rappresentanza esterna in nome e per conto di tutte le parti (pubblicazione di bandi, stipula di accordi, ecc.) il comitato di cui all'art. 4 indicherà con apposita delibera una o, se necessario, più parti, incaricate di procedere agli atti per conto di tutte le parti.

Tale indicazione verrà recepita mediante l'adozione degli opportuni atti amministrativi da parte di tutte le parti.

Art. 7.

Conferenza di servizi

A) Qualora qualsiasi decisione relativa all'attuazione della concessione richieda deliberazioni, intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più di una parte, il comitato opererà come conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241

In tali casi le modalità di convocazione e deliberazione saranno quelle di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

B) Nei casi in cui le decisioni di cui alla lettera *A)* richiedano anche di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, oltre alle parti, la conferenza di servizi sarà estesa a tali amministrazioni, secondo le modalità di cui all'art. 14 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 8

Durata

Il presente accordo ha validità per tutta la durata della concessione.

Art. 9

Vigilanza

La vigilanza sull'attuazione del presente accordo è svolta da un collegio presieduto dal presidente della regione autonoma della Sardegna e composto dal prefetto di Cagliari, dal presidente della provincia di Cagliari e dai sindaci dei comuni di Carbonia, Gonnesa, Portoscuso.

Art. 10

Inadempienze

A) Le inadempienze, rispetto agli impegni assunti con il presente accordo, saranno preliminarmente discusse dal comitato, il quale solleciterà la le parte i eventualmente inadempiente i a provvedere al rispetto degli impegni assunti.

Nel caso del persistere nell'inadempienza, la stessa sarà portata, dal comitato o da una qualsiasi delle parti, all'attenzione del collegio di vigilanza di cui all'art. 9.

B) Nel caso in cui il collegio di vigilanza di cui all'art. 9 rilevi, autonomamente o su segnalazione del comitato o di una qualsiasi delle parti, una inadempienza rispetto agli impegni assunti con il presente accordo diffiderà la le parte ti inadempiente i a provvedere, entro quindici giorni, a rispettare gli impegni assunti.

Nel caso del persistere dell'inadempienza il collegio di vigilanza informerà il Governo il quale adotterà gli opportuni provvedimenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

Adozione

Il presente accordo è adottato con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

ALLEGATO *D*

ADEGUAMENTI IMPIANTI ENEL

Il programma di interventi sulla centrale Sulcis presentato dall'ENEL di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto prevede specificatamente:

adeguamento ambientale del gruppo 3 da 240 MW, mediante installazione di un sistema di desolforazione a doppio stadio calcare-gesso e di bruciatori a basso NO_x;

realizzazione di due nuovi gruppi policombustibile, alimentati a carbone di potenza nominale pari a 320 MW ciascuno, dotati di sistemi di desolforazione dei fumi a doppio stadio calcare-gesso;

dismissione, improrogabilmente entro il 1999 dei gruppi 1 e 2 da 240 MW nominali ciascuno;

realizzazione di idonei sistemi di denitrificazione catalitica per il gruppo 3 da 240 MW e per i due nuovi gruppi da 320 MW.

Tali interventi devono consentire il rispetto dei seguenti livelli massimi di concentrazione degli inquinanti nei fumi:

biossido di zolfo: 400 milligrammi per metro cubo;

ossidi di azoto: 200 milligrammi per metro cubo;

polveri: 50 milligrammi per metro cubo.

Prescrizioni più specifiche saranno definite in sede di autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente decreto.

L'ENEL avvierà la realizzazione di ciascuno dei due nuovi gruppi da 320 MW in relazione alle esigenze di fabbisogno elettrico in Sardegna, nel quadro di riferimento definito dal presente decreto.

94A1551

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1994

Proroga del termine fissato con ordinanza n. 2324/FPC del 25 giugno 1993, per consentire il completamento degli interventi disposti con ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, relativi alla messa in sicurezza dei rifiuti tossico-nocivi rinvenuti in alcune discariche abusive nella regione Liguria. (Ordinanza n. 2375/FPC)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 1992, relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il pericolo derivante dal rinvenimento in taluni comuni della regione Liguria di rilevanti quantità di rifiuti tossico-nocivi in discariche abusive;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, relativa alla nomina del presidente della regione Liguria, per la durata di sei mesi, a commissario delegato all'effettuazione degli interventi straordinari ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, diretti alla messa in sicurezza dei suddetti rifiuti;

Vista l'ordinanza n. 2324/FPC del 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993 con la quale il prefetto di Savona è stato nominato, a seguito della cessazione dell'incarico del presidente della regione Liguria, commissario delegato per il completamento degli interventi disposti con la citata ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992 ed è stata fissata la durata di otto mesi per l'effettuazione delle operazioni stesse;

Visto il telex n. 163/20 2.Gab in data 28 gennaio 1994 con il quale il prefetto di Savona comunica che i lavori in corso nel comune di Borghetto S. Spirito comporteranno un ritardo dovuto ad impedimenti di carattere oggettivo e tecnico, che per i lavori nel sito di Andora sono sopraggiunti problemi riguardanti la contaminazione del suolo comportanti un'attività diversa da quella prevista in contratto e che sono in fase di aggiudicazione gli appalti per gli interventi nel sito di Tovo S. Giacomo;

Visto che con lo stesso telex il prefetto di Savona, per i motivi sopra riportati, chiede la concessione della proroga di ulteriori sessanta giorni, decorrenti dal 25 febbraio 1994, per l'ultimazione degli interventi di che trattasi;

Ritenuto di dover accogliere tale richiesta al fine di garantire, con l'ultimazione degli interventi, la sicurezza ambientale evitando riflessi dannosi alla salute pubblica;

Vista la nota n. 2799/ARS/M/DI/R in data 23 febbraio 1994 con la quale il Ministro dell'ambiente formalizza l'intesa per l'emissione del presente provvedimento;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di otto mesi, di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2324/FPC del 25 giugno 1993 con la quale il prefetto di Savona è stato nominato commissario delegato per il completamento degli interventi disposti con ordinanza n. 2284/FPC dell'11 giugno 1992, è prorogato di sessanta giorni, a far data dal 25 febbraio 1994.

Art. 2.

Restano ferme le ulteriori disposizioni di cui alle ordinanze citate al precedente art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1994

Il Presidente CIAMPI

94A1552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 1994.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.A.F. Federpesca S.r.l.», in Roma, ad esercitare attività di assistenza fiscale, e iscrizione della stessa all'albo dei C.A.A.F. imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 78, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 438, che prevede l'istituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1992, n. 494, con il quale è stato emanato il regolamento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, commi 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Considerato che la «Federazione nazionale armatori e produttori della pesca» (Federpesca), è stata costituita il 21 febbraio 1961 per atto dott. Serafino Gloriani, notaio in Roma (n. 37903 di repertorio e n. 3879 di raccolta) e che in sede di approvazione del nuovo statuto sociale la predetta associazione ha assunto la denominazione «Federazione nazionale delle imprese di pesca» (Federpesca) giusta allegato *B* all'atto del 13 giugno 1969 (n. 59753 di repertorio e n. 8520 di raccolta) del dott. Serafino Gloriani, notaio in Roma;

Atteso che la predetta Federazione è rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro come documentato con nota del medesimo consiglio del 22 ottobre 1993;

Vista l'istanza del 26 novembre 1993 con la quale il «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.A.F. Federpesca S.r.l.», legalmente rappresentato dal sig. Luigi Giannini, chiede di essere autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 29 ottobre 1993 a rogito notaio dott. Antonio Falce (n. 50766 di repertorio e n. 6522 di raccolta) e lo statuto ad esso allegato, che sono stati depositati in copia autenticata unitamente alla predetta istanza;

Vista la polizza di assicurazione n. 209/b/7627 della «Zurigo Assicurazioni», relativamente al periodo 13 dicembre 1993-31 dicembre 1994;

Vista la documentazione con la quale è stato dimostrato il possesso, da parte del dott. Pantaleo Silvestri, direttore tecnico responsabile del C.A.A.F. dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2 lettera *c)*, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che è stato depositato un elenco di più di trecento associati che si sono impegnati a stipulare un contratto di assistenza fiscale con il «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.A.F. Federpesca S.r.l.» al quale sono stati allegati i relativi atti d'impegno;

Considerato che lo statuto depositato è conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze del 25 febbraio 1992;

Considerato che è stata depositata la copia del contratto tipo dal quale risulta l'assunzione da parte dell'utente degli obblighi previsti dall'art. 7 del citato regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze n. 494 del 1992;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previsti dall'art. 78 della legge n. 413 del 1991 per la costituzione dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese;

Decreta:

La società denominata «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.A.A.F. Federpesca S.r.l.», con sede in Roma, corso Italia n. 62, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ad imprese, prevista dall'art. 78, commi da 1 a 8, della legge n. 413 del 1991.

La predetta società è iscritta al n. 0016 dell'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale ad imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GALLO

94A1553

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 febbraio 1994.

Abilitazione rilasciata al laboratorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO INTERNO
E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'applicazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361;

Vista l'istanza 16 novembre 1993, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma chiede che il proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;

Accertato che per dotazione di attrezzature e di personale il predetto laboratorio offre adeguate garanzie per la certificazione anzidetta con il grado di precisione previsto nei metodi ufficiali di analisi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il laboratorio di saggio dei metalli preziosi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma è abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, osservando le disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361.

Art. 2.

1. La presente abilitazione, come disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361, potrà essere revocata nel caso in cui venissero accertate gravi inadempienze ovvero qualora siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stata rilasciata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1994

Il direttore generale: VISCONTI

94A1555

DECRETO 28 febbraio 1994.

Abilitazione rilasciata al laboratorio dell'azienda speciale «Servizio analisi e garanzia dell'oreficeria» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO INTERNO
E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'applicazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361;

Vista l'istanza 25 ottobre 1993, con la quale l'azienda speciale «Servizio analisi e garanzia dell'oreficeria» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo chiede che il proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;

Accertato che per dotazione di attrezzature e di personale il predetto laboratorio offre adeguate garanzie per la certificazione anzidetta con il grado di precisione previsto nei metodi ufficiali di analisi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il laboratorio di saggio dei metalli preziosi della azienda speciale «Servizio analisi e garanzia dell'oreficeria» della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo è abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, osservando le disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361.

Art. 2.

1. La presente abilitazione, come disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361, potrà essere revocata nel caso in cui venissero accertate gravi inadempienze ovvero qualora siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stata rilasciata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1994

Il direttore generale: VISCONTI

94A1554

DECRETO 28 febbraio 1994.

Abilitazione rilasciata al laboratorio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMERCIO INTERNO
E DEI CONSUMI INDUSTRIALI

Visto l'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'applicazione della legge 4 giugno 1991, n. 188, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361;

Vista l'istanza 1° dicembre 1993, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza chiede che il proprio laboratorio di saggio dei metalli preziosi venga abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188;

Accertato che per dotazione di attrezzature e di personale il predetto laboratorio offre adeguate garanzie per la certificazione anzidetta con il grado di precisione previsto nei metodi ufficiali di analisi;

Decreta:

Art. 1.

1. Il laboratorio di saggio dei metalli preziosi della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza è abilitato ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi ed a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati ai sensi dell'art. 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, come modificato dall'art. 1 della legge 4 giugno 1991, n. 188, osservando le disposizioni previste dal decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361.

Art. 2.

1. La presente abilitazione, come disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 8 luglio 1993, n. 361, potrà essere revocata nel caso in cui venissero accertate gravi inadempienze ovvero qualora siano venuti meno i requisiti in base ai quali è stata rilasciata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 1994

Il direttore generale: VISCONTI

94A1556

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, nelle sedute del 15 maggio 1993 e 15 luglio 1993;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Gli articoli 27, 33 riguardanti rispettivamente le annualità obbligatorie del corso di laurea in ingegneria chimica e ingegneria dell'ambiente e del territorio sono abrogati e sostituiti nel modo seguente:

Art. 27.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria chimica sono obbligatorie le seguenti ventuno annualità:

n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nei raggr.	A012	Geometria
	A011	Algebra e logica matematica

n. 1 nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	A022	Calcolo delle probabilità
n. 1 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	B011	Fisica generale
	B030	Struttura della materia
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi elaborazioni delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
	H072	Tecnica delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	I070	Meccanica applicata alle macchine
n. 2 nel raggr.	I152	Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I180	Macchine ed azionamenti elettrici
n. 1 nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nel raggr.	C050	Chimica organica
	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I155	Chimica industriale
n. 1 nel raggr.	I154	Teoria dello sviluppo dei processi chimici
n. 1 nel raggr.	I153	Impianti chimici
n. 1 nel raggr.	I090	Disegno industriale
	I080	Progettazione meccanica e costruz. di macchine.

Per l'indirizzo biotecnologie industriali sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr.	I152	Principi di ingegneria chimica
n. 1 nel raggr.	I153	Impianti chimici
n. 1 nel raggr.	I156	Ingegneria chimica-biotecnologica

Per l'indirizzo materiali sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
n. 2 nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
	I263	Bioingegneria chimica.

(Omissis).

Art. 33.

Per il conseguimento della laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio sono obbligatorie le seguenti ventidue annualità:

n. 2 nel raggr.	A021	Analisi matematica
n. 1 nel raggr.	A012	Geometria
n. 1 nel raggr.	A041	Analisi numerica e matematica applicata
	A022	Calcolo delle probabilità
n. 2 nel raggr.	B011	Fisica generale
n. 1 nel raggr.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni
n. 1 nel raggr.	C060	Chimica
n. 1 nel raggr.	I270	Ingegneria economico-gestionale
	H150	Estimo
n. 1 nel raggr.	I090	Disegno industriale
	H110	Disegno
n. 1 nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 nel raggr.	H071	Scienza delle costruzioni
n. 1 nel raggr.	D022	Geologia applicata
n. 1 nel raggr.	I140	Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
	E031	Biologia generale ed ecologia
	I152	Principi di ingegneria chimica
n. 2 nel raggr.	I153	Impianti chimici
	H012	Costruzioni idrauliche e marittime
	H020	Ingegneria sanitaria-ambientale
n. 1 nel raggr.	I060	Misure meccaniche e termiche
	I200	Misure elettriche ed elettroniche
	H050	Topografia e cartografia
n. 1 nel raggr.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche
	I070	Meccanica applicata
n. 1 nel raggr.	I042	Macchine e sistemi energetici
n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
n. 1 nel raggr.	H060	Geotecnica
	D043	Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione
n. 1 nel raggr.	I240	Automatica
	H143	Tecnica urbanistica
	A030	Fisica matematica.

Per l'indirizzo difesa del suolo sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr.	I050	Fisica tecnica
n. 1 nel raggr.	H011	Idraulica
n. 1 nel raggr.	H072	Tecnica delle costruzioni.

Per l'indirizzo ambiente sono inoltre obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nel raggr. 1152 Principi di ingegneria chimica

n. 1 nel raggr. 1042 Macchine e sistemi energetici

n. 1 nel raggr. 1140 Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 30 ottobre 1993

Il rettore: SCHIPPA

94A1557

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 22 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Firenze in data 15 febbraio 1993;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, è ulteriormente modificato come appresso:

All'elenco degli insegnamenti opzionali relativi ai sottoelencati corsi di laurea della facoltà di lettere e filosofia sono aggiunte le seguenti discipline:

Corso di laurea in filosofia:

filosofia della matematica;
bioetica;
filosofia della fisica.

Corso di laurea in lettere:

storia del libro e della stampa;
semantica e lessicologia dell'italiano;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
storia e tecnica del restauro;
geografia umana;
storia sociale contemporanea.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere:

letteratura teatrale francese (area lingue e letterature straniere - francesistica);
letteratura teatrale inglese (area lingue e letterature straniere - anglistica);
letteratura teatrale russa (area lingue e letterature straniere - slavistica);
fonetica e fonologia (area scienze del linguaggio);
semantica e lessicologia (area scienze del linguaggio.

Corso di laurea in storia - indirizzo contemporaneo:

storia del movimento operaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 22 dicembre 1993

Il rettore: BLASI

94A1559

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 8 giugno 1993, dal consiglio di amministrazione in data 13 luglio 1993 e dal senato accademico in data 21 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale del 29 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 72 e 80 vegono così modificati:

Art. 72. — All'elenco delle lauree che conferisce la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la laurea in scienze dell'informazione è sostituita con la laurea in informatica.

L'art. 80 relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione è sostituito con il seguente:

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Art. 80. — 1. Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

2. Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Ogni anno, prima dell'apertura delle iscrizioni, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni motivate fornite dalla facoltà, possono fissare un numero massimo di studenti ammessi all'iscrizione al primo anno di corso.

3. L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, attenendosi alle direttive indicate nei commi che seguono.

4. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

5. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

6. Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di cui al punto 8.

7. Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione.

8. I corsi obbligatori del biennio propedeutico sono così ripartiti tra le aree disciplinari: area dell'informatica (tabella *A*): 8 unità, area della matematica (tabella *B*) 6 unità, sottoarea della fisica ed elettronica (tabella *C*) 2 unità. All'interno dell'area matematica due unità didattiche appartenenti necessariamente alla sottoarea algebra e geometria debbono essere dedicate all'insegnamento delle basi della matematica discreta. Inoltre tre unità didattiche debbono appartenere alla sottoarea dell'analisi matematica ed una unità didattica deve appartenere alla sottoarea della logica matematica. Sono inoltre obbligatori almeno due corsi di laboratorio di informatica per complessive 4 unità didattiche. Ciascuno di questi corsi è coordinato con un insegnamento dell'area disciplinare dell'informatica. La prova di esame di ogni laboratorio e quella dell'insegnamento con esso coordinato sono svolte congiuntamente con modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea e danno luogo ad un unico voto. Per un efficace svolgimento delle attività sperimentali, viene assicurato un rapporto ordinariamente non superiore a cento tra il numero di studenti che frequentano i corsi di laboratorio e il numero dei docenti di questi corsi.

9. I corsi obbligatori del triennio di applicazione sono così ripartiti tra le aree disciplinari, area dell'informatica (tabella *A*): 6 unità, area della matematica (tabella *B*): 4 unità, area della fisica, elettronica e cibernetica (tabella *C*): 2 unità. Gli insegnamenti obbligatori dell'area della matematica debbono comprendere due unità didattiche della sottoarea di analisi numerica, una unità didattica della sottoarea calcolo delle probabilità e una unità didattica della sottoarea ricerca operativa. Gli insegnamenti dell'area fisica, elettronica e cibernetica debbono comprendere almeno un'unità della disciplina «fisica generale».

10. I restanti corsi di insegnamento per complessive 12 unità didattiche sono impartiti nel triennio di applicazione e sono inseriti nei piani di studio secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

11. Le strutture didattiche indicheranno annualmente specifici orientamenti del corso di laurea con le relative discipline caratterizzanti, corrispondenti di norma a otto unità didattiche.

12. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria elettronica, sistemi di elaborazione dell'informazione, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

13. Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche.

14. Le strutture didattiche competenti stabiliranno le modalità di riconoscimento ai fini del corso di laurea degli insegnamenti impartiti nel corso di diploma in informatica. Sono comunque riconoscibili gli insegnamenti del primo biennio del diploma appartenenti all'area informatica e quelli dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica discreta.

15. Per l'iscrizione al triennio di applicazione è necessario aver superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Le strutture didattiche potranno indicare più precise limitazioni, avendo riguardo agli insegnamenti di cui si sono superate le prove di valutazione.

16. La struttura didattica potrà richiedere il superamento di prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

17. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

18. Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di laurea.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

TABELLA *A*

Area informatica:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi.

TABELLA *B*

Area della matematica:

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

TABELLA *C*

Area della fisica, elettronica e cibernetica:

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica;

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico,
cibernetica;
crittografia:
elaborazioni di immagini,
laboratorio di cibernetica;
metodi di ragionamento automatico,
metodi per la rappresentazione della conoscenza,
modelli dei sistemi percettivi,
reti neurali;
teoria dell'informazione

TABELLA D

Area delle telecomunicazioni

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili:
comunicazioni elettriche,
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni.
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione.
sistemi di telecomunicazione:
sistemi di telerilevamento:
telematica;
teoria dei segnali:
teoria dell'informazione e codici.
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento.
trasmissione numerica

Area della bioingegneria elettronica:

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo,
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria:
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi.
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;
informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali.
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione

basi di dati,
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica:
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti,
linguaggi e traduttori:
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine

Area di economia e direzione delle imprese:

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese,
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali.
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale:
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

Area di ingegneria economico gestionale:

analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria:
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico,
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi,
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione:
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 29 dicembre 1993

Il rettore

94A1558

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo aggiornato del regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14.

AVVERTENZA:

Il testo aggiornato qui pubblicato è stato redatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, che di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui riportati.

Nel testo di detto decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 7 dell'11 gennaio 1994, successivamente corretto con avvisi di rettifica pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1994 e n. 16 del 21 gennaio 1994, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad esso apportate delle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:

decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1994, n. 104, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il regolamento di modifica del decreto qui pubblicato;

decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 1994, convertito dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 47 del 26 febbraio 1994, recante: «Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale».

Art. 1.

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 *(a)*, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

(a) L'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, così come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è così formulato:

«Art. 16. — Il Ministero dell'interno, *nei due giorni* successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrasssegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile con quello che abbiano presentato: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.

Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine devono essere notificate ai depositanti delle liste che via abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le succesive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse».

Art. 2 *(a)*.

1. *Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, sia sulle schede di votazione.*

(a) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 104/1994, a decorrere dal 15 febbraio 1994, a norma dell'art. 4 del decreto stesso.

Art. 3 *(a)*.

1. Ciascuna lista può essere collegata, per ogni collegio uninominale, con un unico candidato.

2. In caso di dichiarazione di collegamento di più candidati nel medesimo collegio con una stessa lista, l'ufficio centrale circoscrizionale invita il rappresentante di cui all'art. 17 del testo unico a dichiarare, entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico *(b)*, quale accettazione di collegamento intenda confermare.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali possono essere indicati sia uno o più contrassegni delle liste collegate, sia uno o più contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

4. *Il collegamento di ufficio può operarsi quando la lista non sia già collegata con altro candidato nello stesso collegio uninominale a norma dell'art. 2, comma 1, lettera* c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico)* *(c)*.

5. *In tutti i casi in cui non può operarsi il collegamento di ufficio è vietato l'utilizzo per contraddistinguere la candidatura nel collegio uninominale di un contrassegno identico a quello della lista non collegata.*

6. *Per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera* c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, terzo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico)* *(c)*, *le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento di*

ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alle decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale in merito all'ammissione delle liste.

(a) I commi 4, 5 e 6 sono stati introdotti dall'art. 1 del D.P.R. n. 104/1994 in sostituzione dell'originario comma 4, a decorrere dal 15 febbraio 1994, a norma dell'art. 4 del decreto stesso.

(b) L'art. 17 (così come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136) e l'art. 22, ultimo comma (aggiunto dal medesimo art. 1 del D.P.R. n. 136/1976) del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, sono così formulati:

«Art. 17. — All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette *entro il trentasciesimo giorno* antecedente quello della votazione.

Con le stesse modalità possono essere indicati, *entro il trentatreesimo giorno* antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito, di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce».

«Art. 22, ultimo comma. — L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito».

(c) L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277/1993, sostituisce l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957; detto art. 18 è stato poi modificato dall'art. 1 del D.L. 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162. Se ne trascrive il testo vigente:

«Art. 18. — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

Art. 4 *(a)*.

1. In caso di non uniformità dei collegamenti con più liste in tutti i collegi della circoscrizione, l'ufficio centrale circoscrizionaleinvita i rappresentanti delle liste interessate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, secondo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) *(b)*, a dichiarare entro il termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 22 dello stesso testo unico *(c)*, quale collegamento con più liste intendano confermare.

2. *L'ufficio centrale circoscrizionale, nel compiere le operazioni di cui all'art. 22 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (c), verifica che le liste recanti più di un nome siano formate da candidati di entrambi i sessi elencati in ordine alternato. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detta alternanza entro i termini di cui all'ultimo comma del citato art. 22 (c). Ove i delegati non ottemperino all'invito rivolto, l'ufficio centrale circoscrizionale procede a modificare, ferma l'indicazione alternata già eventualmente contenuta nella lista, l'ordine di presentazione dei candidati e, ove necessario, a cancellare l'ultimo o gli ultimi fino al limite consentito per il rispetto della norma di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, numero 2, ultimo periodo, del nuovo art. 4 del testo unico) (d).*

(a) Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. n. 104/1994, a decorrere dal 15 febbraio 1994, a norma dell'art. 4 del decreto stesso.

(b) Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, si veda la nota *(c)* all'art. 3.

(c) L'art. 22 del testo unico citato nella nota *(b)*, come modificato dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, è così formulato:

«Art. 22. — L'ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione *delle candidature nei collegi uninominali e* delle liste dei candidati:

1) ricusa *le candidature nei collegi uninominali e* le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;

2) ricusa *le candidature nei collegi uninominali e* le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno ai termini degli articoli 14, 15 e 16,

3) *verifica se le candidature nei collegi uninominali e le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni, riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art 18*-bis, *cancellando gli ultimi nomi,*

4) *dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e* cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione,

5) *dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e* cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica,

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione,

7) *dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio*

I delegati di ciascun candidato nei collegi uninominali e *di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista*

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei candidati nei collegi uninominali e *delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito*».

(d) L'art. 1, comma 1, lettera *e)*, della legge n. 277/1993 sostituisce l'art 4 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo di seguito riportato:

«Art 4 — 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica

2 Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi dell'art. 18, comma 1 I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o più contrassegni, deve essere uguale;

2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato».

Art. 5.

1. Le modalità ed i termini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 2, penultimo periodo, del nuovo art. 18 del testo unico) ***(a)*** sono estesi anche alle istanze avverso il collegamento d'ufficio presentate dai depositanti la lista collegata.

(a) Per l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R n 361/1957, si veda la nota ***(c)*** all'art 3.

Art. 6.

1. Sul manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e sul manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione devono essere indicati i collegamenti dichiarati a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 18 del testo unico) ***(a)***.

(a) Per l'art 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R n. 361/1957, si veda la nota ***(c)*** all'art. 3.

Art. 7.

1. Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato, ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene.

2. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene.

Art. 8.

1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 9.

1. Ai fini della determinazione del numero di voti corrispondenti alla soglia del quattro per cento dei voti validi, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, n. 2, del nuovo art. 83 del testo unico) ***(a)***, si procede ad arrotondare all'unità superiore qualora la cifra centesimale sia uguale o superiore a 50.

(a) L'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D P.R. n 361/1957, con il testo che segue

«Art 83 — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno,

2) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi

3) tra le liste di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così

il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascuna lista tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essa abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dalle liste ammesse al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

Art. 10

1. Nel caso di parità di cifra elettorale fra liste collegate ai medesimi candidati, l'ufficio centrale circoscrizionale, per le proclamazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, terzo e quarto periodo, del nuovo art. 84 del testo unico) ***(a)*** parte dalla lista il cui contrassegno ha riportato il numero d'ordine più basso nel sorteggio di cui all'art. 24, comma 1, n. 2, del testo unico ***(b)***.

—

(a) L'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 277/1993 sostituisce l'art. 84 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, con il testo di seguito riportato:

«Art. 84. — 1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'art. 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti alla lista e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui all'art. 77, comma 1, numero 4), che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'art. 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico».

(b) L'art. 24, primo comma, n. 2, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, è così formulato:

«L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale compie le seguenti operazioni:

1) *(omissis)*;

2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti».

Art. 11.

1. Qualora, dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1 del nuovo art. 84 del testo unico) ***(a)*** non possa procedersi alle proclamazioni dei candidati di una o più liste per insufficienza di candidature in tutte le circoscrizioni, l'Ufficio centrale nazionale ripartisce fra le altre liste i seggi non assegnati, effettuando le operazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 (comma 1, numeri 3 e 4, del nuovo art. 83 del testo unico) ***(b)***.

—

(a) Per l'art. 84 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 277/1993, si veda la nota ***(a)*** all'art. 10.

(b) Per l'art. 83 del medesimo testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 277/1993, si veda la nota ***(a)*** all'art. 9.

Art. 12

1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 13.

1. Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente regolamento.

2. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *C* e *D* allegate al presente regolamento.

Art. 14.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
COGNOME E NOME	(1)	COGNOME E NOME	(10)
COGNOME E NOME	(2) (2)	COGNOME E NOME	(11) (11)
COGNOME E NOME	(3) (3) (3)	COGNOME E NOME	(12) (12) (12)
COGNOME E NOME	(4) (4) (4) (4)	COGNOME E NOME	(13) (13) (13) (13)
COGNOME E NOME	(5) (5) (5) (5) (5)	COGNOME E NOME	(14) (14) (14) (14) (14)
COGNOME E NOME	(6) (6) (6) (6)	COGNOME E NOME	(15) (15) (15) (15)
COGNOME E NOME	(7) (7) (7)	COGNOME E NOME	(16) (16) (16)
COGNOME E NOME	(8) (8)	COGNOME E NOME	(17) (17)
COGNOME E NOME	(9)	COGNOME E NOME	(18)

N.B. — La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono 9 spazi necessari per riprodurre i nominativi dei primi 9 candidati nei collegi uninominali e dei relativi contrassegni; le parti terza e quarta vengono utilizzate per la stampa dei nominativi e dei contrassegni da 10 a 18.

Quando i nominativi e i contrassegni da inserire sono da 19 a 27, la scheda comprenderà una parte quinta e sesta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i nominativi e contrassegni ammessi.

In ogni caso lo spazio riservato a ciascun candidato ed al cognome e nome dello stesso deve rimanere sempre fisso.

I nominativi dei candidati nei collegi uninominali ed i relativi contrassegni devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA *B*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data dell'elezione)
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

COLLEGIO UNINOMINALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

TABELLA *C (a)*
(prevista dall'art. 3, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1 — COGNOME E NOME	7 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	13 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
2 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME	8 — COGNOME E NOME	14 — COGNOME E NOME	
3 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	9 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	15 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
4 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	10 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	16 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	
5 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME	11 — COGNOME E NOME	17 — COGNOME E NOME	
6 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	12 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	18 — COGNOME E NOME COGNOME E NOME COGNOME E NOME	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e *devono* contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste.

Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi *facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.*
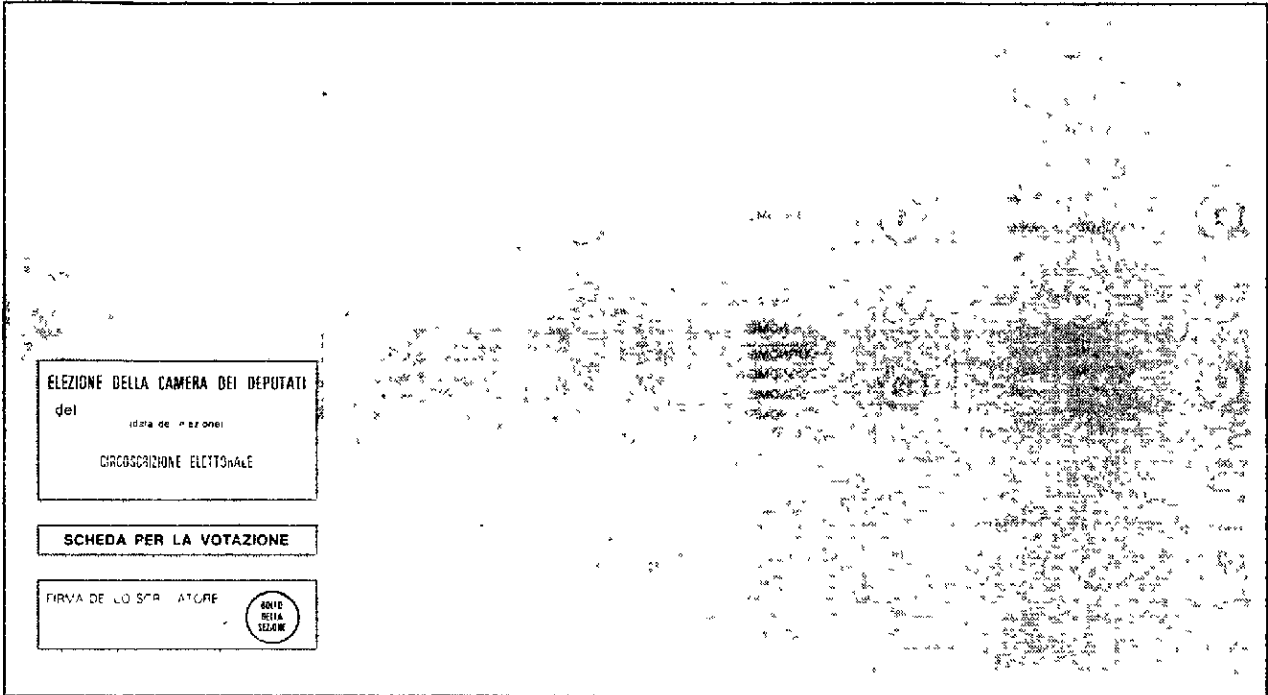
I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto al cognome e nome dei candidati della lista che devono essere stampati accanto ai contrassegni stessi.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

(a) Tabella così sostituita dall'art. 3 del D.L. n. 88/1994 (e relativo allegato), a decorrere dal 5 febbraio 1994, a norma dell'art. 5 del decreto stesso.

TABELLA *D*

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI IN RAGIONE PROPORZIONALE

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

del

(data delle elezioni)

CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

BOLLO DELLA SEZIONE

94A1509

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 gennaio 1994, n. 41 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 14 del 19 gennaio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 161** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di raccolta e di deposito delle sottoscrizioni relative a richieste referendarie».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352 *(a)*, per le richieste di *referendum* in corso alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per domenica 27 marzo 1994 *(b)*, la sottoscrizione e l'autenticazione dei fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino all'ottavo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, restando comunque valide quelle effettuate nel periodo compreso tra le date di pubblicazione dei due predetti decreti.

2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori delle richieste di cui al comma 1 deve essere effettuato entro il settimo giorno successivo alla scadenza del termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1.

(a) La legge n. 352/1970 reca norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo. Si trascrive il testo del relativo art. 31:

«Art. 31 — Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime».

(b) I comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono stati convocati per domenica 27 marzo 1994 con D.P.R. 16 gennaio 1994, n. 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 17 gennaio 1994.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1560

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 24 del 31 gennaio 1994 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

Sottoscrizioni in caso di scioglimento anticipato

1. All'articolo 18, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 *(a)*, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.».

2. All'articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, inserito dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della legge 4 agosto 1993, n. 277 *(b)*, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo periodo».

(a) Si riporta l'art. 18 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D.P.R. n. 361/1957, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge n. 277/1993, poi modificato dal presente articolo.

«Art. 18 — 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'art. 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'art. 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi uninominali deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'art. 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. *In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.* Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi».

(*b*) L'art. 18-*bis* del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957, aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277/1993, come sopra modificato, è così formulato:

«Art. 18-*bis*. — 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi uninominali, ricompresi nella circoscrizione, collegate alle liste medesime. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, *secondo e terzo periodo*, e 5 dell'art. 18.

2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 6, recante: «Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola».

Il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 6, recante: «Attuazione degli embarghi deliberati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti di Haiti e del movimento UNITA in Angola» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994.

94A1565

Mancata conversione del decreto-legge 7 gennaio 1994 n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»

Il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 8, recante: «Disposizioni urgenti in materia sanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994.

94A1567

Mancata conversione del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze».

Il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 9, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione da parte del Dipartimento per gli affari sociali della legge 26 giugno 1990, n. 162, in materia di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994.

94A1568

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cogep - Cooperativa gestioni pubblicitarie», in Roma

Con provvedimento ministeriale 4 febbraio 1994 la prof.ssa Liana Cherubini è stata nominata liquidatrice della società cooperativa Cogep - Cooperativa gestioni pubblicitarie, con sede in Roma, in sostituzione del sig. Taddeo Conca ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

94A1569

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 7 aprile 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 28 aprile 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Monza (Milano) e unità di Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1992 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 20 dicembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidercomit, dal 19 novembre 1993 *Ilva distribuzione Italia S.r.l.*, con sede in Rozzano (Milano) e unità nazionali, per il periodo dal 25 febbraio 1993 al 24 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 25 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tubettificio europeo, con sede in Lecco (Como), unità di Anzio (Roma), e Lecco (Como), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.M.V., dal 1° luglio 1993 *Sicar*, con sede in Villa Bartolomea (Verona), unità di Villa Bartolomea (Verona), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 dicembre 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unità di Campoformido (Udine), None (Torino) e Vallenoncello (Pordenone), per il periodo dal 6 luglio 1993 al 5 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 6 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 dicembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio Roberto Ferrari, con sede in Brescia e unità di Adro (Brescia) e Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano e unità di Milano-Lambrate e sede centrale di Milano, per il periodo dal 13 gennaio 1993 al 12 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 13 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unità di Milano-Lambrate e sede centrale di Milano, per il periodo dal 13 luglio 1993 al 12 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 13 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sanitari Pozzi (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano, unità di Gattinara (Vicenza) e Latina, e sede C. sanitari di Milano, per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano e unità di Laveno Ponte (Varese), per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 25 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 maggio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Porcellane Richard Ginori (Gruppo Pozzi Ginori), con sede in Milano e unità di Chieti, per il periodo dal 19 ottobre 1992 al 18 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 19 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 aprile 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Franzoni filati, con sede in Esine (Brescia) e unità di Esine (Brescia), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Orlandi Sicca (Gruppo Fiat), con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e unità di Vittorio Veneto (Treviso), per il periodo dal 12 aprile 1993 all'11 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 12 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 31 luglio 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 16 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ucar Carbon Italia, con sede in Milano e unità di Forno Allione di Berzo Demo (Brescia), per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1993 con decorrenza 15 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sepi (Gruppo Fiat), con sede in Torino e unità di Grugliasco-Orbassano-Robassomero (Torino), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e unità di Canegrate (Milano), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 9 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 marzo 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Milano-Rozzano e unità di Vigevano (Pavia), per il periodo dal 28 febbraio 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 28 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 luglio 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Basic Line (Gruppo Carrera), con sede in Ariano Polesine (Rovigo) e unità di Ariano Polesine (Rovigo), per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Shirt Line di Tacchella Imerio & C. (Gruppo Carrera), con sede in Vigasio (Verona) e unità di Vigasio (Verona), per il periodo dal 18 maggio 1993 al 17 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 18 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Caris di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Cazzago San Martino (Brescia), per il periodo dal 22 maggio 1993 al 21 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 22 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Lidman di Tacchella rag. Tito & C. (Gruppo Carrera), con sede in Caldiero (Verona) e unità di Calcinato (Brescia), per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 11 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. C.T.P. di Tacchella Domenico & C. (Gruppo Carrera), con sede in Povegliano Veronese (Verona) e unità di Povegliano Veronese (Verona), per il periodo dal 20 maggio 1993 al 19 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 20 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cofler ora Master Tools, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia) e unità di Albignasego (Padova), Monselice (Padova), S. Zeno di Cassola (Vicenza) e Treviso, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 12 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia) e unità di Albignasego (Padova), Monselice (Padova), S. Zeno di Cassola (Vicenza) e Treviso, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 28 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1993 con decorrenza 1° settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia) e unità di Campo Calabro (Reggio Calabria), Rende (Cosenza) e S. Pietro Lamentino (Catanzaro), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.R.T., con sede in Mestre (Venezia) e unità di Campo Calabro (Reggio Calabria), Rende (Cosenza) e S. Pietro Lamentino (Catanzaro), per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Min-Tec, con sede in Arosio (Como) e unità di Arosio (Como), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Fidia, con sede in Abano Terme (Padova) e unità di Abano Terme (Padova), per il periodo dall'8 agosto 1993 al 7 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1993 con decorrenza 8 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata dal 16 luglio 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 12 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Industrie tessili Cotorossi, con sede in Vicenza e unità di Vicenza, per il periodo dal 12 luglio 1993 all'11 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 12 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13797/15 del 1° dicembre 1993;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 29 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cima costruzioni, con sede in Mantova e unità di Marmirolo (Mantova), per il periodo dal 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 novembre 1993;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Angst Pfister, con sede in Milano, e magazzino di Buccinasco (Milano), uffici di Bologna, Milano, Padova e Torino, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

33) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sessa Pasquale, con sede in Castronno (Varese) e unità di Castronno (Varese), per il periodo dal 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

34) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filatura di Cividate, con sede in Esine (Brescia) e unità di Cividate Camuno (Brescia), per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993;

35) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine Vetroresine (Gruppo Ilva), con sede in Pont St. Martin (Aosta) e unità di Pont St. Martin (Aosta), per il periodo dal 1° maggio 1993 al 31 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 con decorrenza 1° maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1993;

36) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Torno, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 agosto 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

37) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unità di Caleppio di Settala (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), per il periodo dal [illegible] aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1993 con decorrenza [illegible] aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 settembre 1993;

38) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ABB Servomotors, con sede in Milano e unità di Asti, frazione Portacomaro, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 settembre 1993;

39) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Grassetto costruzioni, dal 30 giugno 1993 *Grassetto casa* e in pari data *Grassetto costruzioni*, con sede in Padova e unità di Padova e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993;

40) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Eurotecno gruppo Grassetto, con sede in Padova e unità di Padova e Roma, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

41) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Incisa, dal 30 giugno 1993 *Grassetto casa* e in pari data *Grassetto costruzioni*, con sede in Parma e unità di Parma, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 giugno 1993 con decorrenza 1° giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 agosto 1993;

42) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. United Optical, con sede in S. Stino di Livenza (Venezia) e unità di S. Stino di Livenza (Venezia), ufficio di Pederobba (Treviso), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993;

43) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italcementi ingegneria (Gruppo Italcementi), con sede in Bergamo e unità di Bergamo, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1993;

44) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italcementi - (Gruppo Italcementi), con sede in Bergamo, officine elett.che di Bergamo e centr. ele. in Bergamo, Officine meccaniche di Alzano Lombardo (Bergamo), sede centrale e magazzino centrale in Bergamo, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 novembre 1993;

45) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 26 marzo 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 30 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, con sede in Milano e unità di Cogno (Brescia), per il periodo dal 30 marzo 1993 al 29 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1992 con decorrenza 30 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1994:

1) *in attuazione della delibera* C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 16 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ing. Bono ora Bono energia, con sede in Peschiera Borromeo (Milano) e unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 16 agosto 1993 al 15 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1993 con decorrenza 16 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1° febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ercole Marelli trazione, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) e unità di Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 12 luglio 1993 con decorrenza 1° agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Meccanica Rosasco di Malovini Silvio & C., con sede in Rosasco (Pavia) e unità di Rosasco (Pavia), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. FACEP - Fabbrica cementi precompressi, con sede in Milano e unità di Soave di Porto Mantovano (Mantova), per il periodo dal 19 luglio 1993 al 18 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 19 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Quick Italia già *Omre S.r.l.*, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unità di Biassono (Milano), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessitura Sasatex, con sede in Biassono (Milano) e unità di Sarego (Vicenza), per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 luglio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. S.E.I.I. - Società esercizi impianti industriali, con sede in Cerveno (Brescia) e unità di Cerveno (Brescia), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Mongelo, con sede in Buccinasco (Milano) e unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 luglio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.I.R. - Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal 27 febbraio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 marzo 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993.

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13907/19 del 17 dicembre 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. M.I.R. - Manifatture italiane riunite, con sede in Pieve del Cairo (Pavia) e unità di Pieve del Cairo (Pavia), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 20 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sidergarda mollificio bresciano - S.M.B., con sede in Brescia e unità di Jerago con Orago (Varese), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 settembre 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 7 febbraio 1993 al 6 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 marzo 1993 con decorrenza 7 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13536/29 del 9 novembre 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano) e unità di Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1993 al 6 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 settembre 1993 con decorrenza 7 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 20 dicembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zambon Group (Gruppo Zambon), con sede in Vicenza e unità di Bresso e Cormano (Milano), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 22 luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 dicembre 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Catania Etnea (Catania), Lentini (Siracusa) e Mazara del Vallo (Trapani), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 novembre 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 giugno 1993 con effetto dal 2 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano), limitatamente a Venezia Mestre, per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1° febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 agosto 1993 con decorrenza 2 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 novembre 1993;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unità di Bitonto (Bari), per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 ottobre 1993;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Abb Flakt dal 13 dicembre 1993 *Abb Sae Sadelmi* sede di Milano, con sede in Casorezzo (Milano) e unità di Casorezzo e Asmonte, frazione Ossona (Milano), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arena finanziaria, con sede in Sommacampagna (Verona) e unità di Sommacampagna (Verona), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 22 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 luglio 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. AB Costruzioni, con sede in Milano e unità di Milano, Roma e Torino, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 luglio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

22) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Regina Warner, con sede in Milano e unità di Cernusco Lombardone (Como), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 luglio 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

23) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gruber, con sede in Milano e unità di Pompiano (Brescia), per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

24) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 5 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Total inchiostri, con sede in Milano e unità di Caleppio di Settala (Milano), Lainate (Milano) e Senago (Milano), per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 4 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 gennaio 1994;

25) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Officina di Borgo S. Giovanni, con sede in Borgo S. Giovanni (Milano) e unità di Borgo San Giovanni (Milano), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 9 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1993 con decorrenza 10 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 settembre 1993;

26) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. SGAT Italia, con sede in Lallio (Bergamo) e unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 3 maggio 1993 al 2 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1993 con decorrenza 3 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993;

27) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano e unità di San Pellegrino Terme e uffici di Milano, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 settembre 1993;

28) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sacex, con sede in Milano e unità di Desio (Milano) e Nova Milanese (Milano), per il periodo dal 18 aprile 1993 al 17 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 18 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

29) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cometa, con sede in Novara e unità di Cuggiono (Milano), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

30) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Caleotto, con sede in Brescia e unità di Lecco (Como), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 settembre 1993;

31) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zanella, con sede in Caldogno (Vicenza) e unità di Caldogno (Vicenza), per il periodo dal 17 maggio 1993 al 16 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 17 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 settembre 1993;

32) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 28 dicembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marconi Industrial Services, con sede in Curtatone (Mantova) e unità di Curtatone (Mantova), per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 7 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 settembre 1993.

94A1543

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 8 marzo 1994

Dollaro USA	1689,29
ECU	1906,03
Marco tedesco	985,30
Franco francese	289,91
Lira sterlina	2516,54
Fiorino olandese	877,42

Franco belga	47,855
Peseta spagnola	11,970
Corona danese	252,34
Lira irlandese	2411,46
Dracma greca	6,801
Escudo portoghese	9,578
Dollaro canadese	1245,79
Yen giapponese	16,050
Franco svizzero	1177,04
Scellino austriaco	140,07
Corona norvegese	227,24
Corona svedese	211,23
Marco finlandese	305,09
Dollaro australiano	1213,25

94A1615

UNIVERSITÀ DI MILANO

Revoca della pubblicazione di vacanza di tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento.

A seguito di mutate decisioni della competente facoltà, è stato revocato l'avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 16 febbraio 1994, alla pag. 46, limitatamente a quanto di seguito indicato:

Facoltà di lettere e filosofia

storia medioevale,

storia del Risorgimento,

psicologia sociale.

Le domande di copertura delle sopraindicate discipline prodotte dagli interessati restano prive di ogni effetto.

94A1573

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300